

N. 201/2016 RGE



Tribunale Ordinario di Pescara

Sezione Esecuzioni Immobiliari

rilevato che agli atti vi è un atto denominato comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 41 Tub del 11/07/2022 di F' S.r.l., e per essa S.p.a. (la quale riferisce di trattarsi di nuova denominazione assunta da do S.p.a., senza tuttavia documentarlo), in mancanza tuttavia di procura alle liti in favore dell'avv. ; considerato che - per costante orientamento della Suprema Corte - in tema di opposizione agli atti esecutivi, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione perché ne sia dichiarata l'improcedibilità per non essere il difensore del creditore procedente munito di valida procura alle liti, non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo nè è necessaria per impedire che questa nullità resti sanata; tale istanza, inoltre, non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, potendo la perdurante mancanza di un difensore munito di valida procura essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione in qualsiasi momento del procedimento anche senza l'impulso di parte. E ciò in quanto le disposizioni degli artt. 82 e 83 c.p.c., sul patrocinio delle parti e la procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione, sicché la parte istante si deve avvalere del ministero di un procuratore legale per iniziare un processo esecutivo e per compiere o promuovere il compimento di singoli atti del processo (così già Cass. n. 6603/84, nonché Cass. n. 4652/08 e n. 15903/11); rilevato che all'udienza del 16/02/2023 la vendita è stata richiesta da un soggetto privo di procura alle liti;

p.q.m.

sospende *inaudita altera parte* la procedura esecutiva indicata in epigrafe;
fissa l'udienza del 21/04/2023 ore 11.30 per la comparizione delle parti dando termine perentorio al ricorrente fino al 11/04/2023 per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto.
Si comunichi all'istante e al professionista delegato.

Pescara, 07/04/2023

Il giudice dell'esecuzione
dott.ssa Federica Colantonio